

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 753/2011 DEL CONSIGLIO

del 1° agosto 2011

**concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan<sup>(1)</sup>, adottata conformemente al titolo V, capo 2 del trattato sull'unione europea,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 giugno 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU»), deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1988 (2011) riguardante la situazione in Afghanistan, che costituisce tuttora una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

(2) Il 1° agosto 2011 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione 2011/486/PESC, che dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità inseriti negli elenchi dal comitato istituito dalla risoluzione 1988 (2011) del CSNU oppure, prima dell'adozione di tale risoluzione, dal comitato istituito dalle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del CSNU, restrizioni alla loro ammissione nell'Unione, il divieto di fornire, vendere o trasferire loro, direttamente o indirettamente, armi e attrezzature militari e il divieto di fornire loro assistenza e servizi connessi.

(3) Alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e pertanto è necessaria un'azione normativa a livello di Unione per attuarle, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

(5) Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(6) Il potere di modificare l'elenco riportato nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica per la pace e la sicurezza internazionali che la situazione in Afghanistan costituisce e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/486/PESC.

(7) La procedura di modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni da parte delle persone, dei gruppi, delle imprese o delle entità designati, o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, il gruppo, l'impresa o l'entità interessati.

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 57 della presente Gazzetta ufficiale.

